

DON BOSCO C'E' SAN GREGORIO DI CATANIA" – APS



Verbale n.1/2023 del 5 gennaio 2023 – Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventitre, il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 17,30 in prima convocazione si e' riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'APS DON BOSCO C'E'- SAN GREGORIO DI CATANIA" –, presso l'indirizzo di un socio e precisamente via G. Mignemi ,16 San Gregorio di Catania, in seguito a regolare convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da convocazione prot. n.1 /2022 del 30/12/2022.

I soci presenti, come di seguito indicati:

1. Catalano Maria Rosa
2. Catalano Provvidenza
3. Di Benedetto Filippa
4. Garozzo Chiara
5. Garozzo Salvatore
6. Mignemi Giuseppe
7. Sciuto Antonino
8. Tosto Elisabetta
9. Tricomi Rosa

la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argoemnti posti all' ODG,

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione Statuto
2. Elezione Comitato Direttivo
3. Varie ed eventuali

1. LETTURA E APPROVAZIONE STATUTO

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, l'Associazione approva all'unanimità lo statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di avere la qualifca di Associazione di promozione sociale (APS).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - ASSEMBLEA

Verifica di validità del 2013 - Assemblea straordinaria del 2013

L'anno duemilatrecentotredici, il giorno tre di gennaio, alle ore 17,00 in prima convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'ARS DON BOSCO C'E' SAN GREGORIO CATANIA, presieduta dall'onorevole don BOSCO, in sede straordinaria, in seguito a regolare convocazione contenente l'ordine del giorno e l'elenco dei presenti, con la convocazione del 13/01/2013 del 2013.

I soci presenti, come risulta dalla

1. Catalano Maria Rosa
2. Catalano Rosa Maria
3. Di Benedetto Maria
4. Garofalo Maria
5. Garofalo Maria
6. Mancini Maria
7. Neri Maria
8. Neri Maria
9. Neri Maria

Presiede il CONSIGLIO

1. Neri Maria
2. Neri Maria
3. Neri Maria

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Per l'ado alla deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea, in prima convocazione, si è riunita in sede straordinaria, in seguito a regolare convocazione contenente l'ordine del giorno e l'elenco dei presenti, con la convocazione del 13/01/2013 del 2013.



L'A
pro
Pre
Vic
Se
Tes

2. ELEZIONI COMITATO DIRETTIVO

L'Assemblea dopo serena discussione procede alla votazione del Comitato direttivo proposta con voto per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Presidente – Sig. Garozzo Salvatore voti favorevoli 9/9

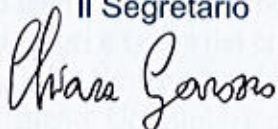
Vice Presidente – Sig.ra Tricomi Rosa voti favorevoli 9/9

Segretaria – Garozzo Chiara voti favorevoli 9/9

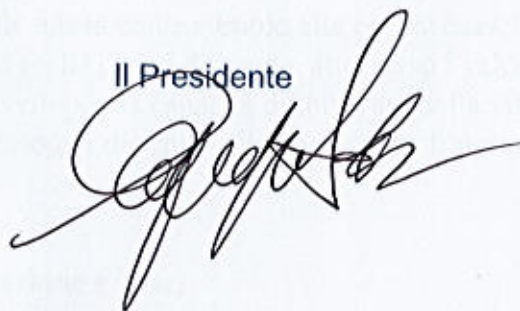
Tesoriere – Tosto Elisabetta voti favorevoli 9/9

Alle ore 18,30 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



REG.TO AL NR. _____

987

SERIE 3~~8~~

110 4 APR. 2023

RISCOSSI € 435,20

ALFIO TOCO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giampa)





2. ELEZIONI COMITATO DIRETTIVO

L'Assemblea, dopo essere stata discussa la proposta di elezione del Comitato direttivo, ha approvato la seguente proposta con voto per appello nominale che ottiene il seguente risultato:
Presidente - Sig. Garozzo Salvatore voti favorevoli 8/9
Vice Presidente - Sig. Ticozzi Rosa voti favorevoli 8/9
Segretario - Garozzo Chiara voti favorevoli 8/9
Tesoriere - Ticozzi Elisabetta voti favorevoli 8/9

Alla ore 18.30, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Garozzo

Il Presidente

Garozzo

REG. TO AL NR. _____
SERIE _____
10. APR. 2023
ALLO SCOPPIO
(?) Fanno parte del Comitato direttivo
(?) Fanno parte del Comitato direttivo

Il gruppo
Gregorio
consenta
fondò l'O
Essere lu
il loro te
saldi i va
all'appro
del cristi
che rico
alla solit

- 1.1 È c
materia
CATA
- 1.2 Do
l'assoc
C'E'
- 1.3 Ass
- 1.4 La
- 1.5 L'A
Catani
- 1.6 Il t
comun

- 2.1. I
luglio
dei pr
- 2.2. I
aspet

STATUTO

Associazione di promozione sociale "DON BOSCO C'E'- SAN GREGORIO DI CATANIA - APS"

PREAMBOLO

Il gruppo Don Vincenzo Scuderi, insieme ai componenti della Famiglia Salesiana di San Gregorio (Ex Allievi e Salesiani Cooperatori), intende offrire alla comunità un servizio che consenta ai giovani di vivere l'esperienza gratificante dello stare insieme. Sappiamo che Don Bosco fondò l'Oratorio nella via dell'educazione della persona e nell'educazione scelse l'animazione. Essere luogo di animazione culturale significa poter dare ai ragazzi la spinta a relazionarsi oggi con il loro tempo, secondo canoni moderni, pur mantenendo saldi i valori e l'etica del cristiano. Animazione culturale intesa come stimolo alla conoscenza, all'approfondimento interiore, per imparare a leggere la realtà che ci circonda, attraverso i valori del cristiano. Un'animazione culturale propositiva che sviluppa la capacità di imparare dalla vita e che riconduca sempre tutto al valore della persona, al bisogno di senso, alla comunione fraterna, alla solidarietà, alla Fede.

ART. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1 È costituito, nel rispetto del Dlgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: " **DON BOSCO C'E'- SAN GREGORIO DI CATANIA - APS**"
- 1.2 Dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'associazione potrà utilizzare la sigla APS, pertanto la denominazione sarà "**DON BOSCO C'E'- SAN GREGORIO DI CATANIA APS**".
- 1.3 Assume la forma giuridica di associazione non ancora riconosciuta, apartitica.
- 1.4 La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 1.5 L'Associazione ha sede legale in via Umberto n.45 nel Comune di San Gregorio di Catania (CT) e opera nel territorio della Regione Sicilia.
- 1.6 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea delibera il regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti associativi e organizzativi più particolari

STATUTO

Associazione di promozione sociale

"DON BOSCO C'E' - SAN GREGORIO DI CATANIA - APS"

PREAMBOLO

Il gruppo Don Vincenzo Scudato, insieme ai componenti della Famiglia Salesiana di San Gregorio (C'E' Allievi e Salesiani Cooperatori), intende offrire alla comunità un servizio che consenta ai giovani di vivere l'esperienza gratificante dello stare insieme. Sappiamo che Don Bosco, fondatore dell'Opera Salesiana, ha sempre considerato la persona e nell'educazione sceglie l'animazione. Essere luogo di animazione culturale significa poter dare ai ragazzi la spinta a relazionarsi oggi con il loro tempo, secondo canoni moderni, pur mantenendo saldi i valori e l'etica del cristiano. Animazione culturale intesa come stimolo alla conoscenza, all'approfondimento interiore, per imparare a leggere la realtà che ci circonda, attraverso i valori del cristiano. L'animazione culturale promette la capacità di imparare dalla vita e che ricondurrà sempre tutto al valore della persona, al bisogno di senso, alla comunione fraterna, alla solidarietà, alla Fede.

ART. 1 (Definizione e sede)

1.1 È costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "DON BOSCO C'E' - SAN GREGORIO DI CATANIA - APS".

1.2 Dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione potrà utilizzare la sigla APS, pertanto la denominazione sarà "DON BOSCO C'E' - SAN GREGORIO DI CATANIA APS".

1.3 Assume la forma giuridica di associazione non ancora costituita, aperta.

1.4 La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

1.5 L'Associazione ha sede legale in via Imperio n. 42 nel Comune di San Gregorio di Catania (CT) e opera nel territorio della Regione Siciliana.

1.6 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 117/2017 (d.lgs. n. 17) del 6 giugno 2017, della legge regionale n. 17 del 12 luglio 2017 e del d.lgs. n. 17 del 6 giugno 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Associazione delibera il regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli organi associativi e organizzativi più particolari.



3.1. Lo Statuto regola fond

4.1. Lo Statuto contiene

5.1. L'Associazione solidaristica persone a CTS, avve finalità e i

5.2. L'Associazione interesse

- or
- in
- vo
- pe
- or

5.3 Essa concezione pastorale

6.1 L'associazione comp neces

6.2 L'associazione traspa conte

6.3 L'associazione inter indiv soci. carat com

6.4 Per l'Associazione pubbl Org

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

3.1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione è apolitica non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nello specifico, per quanto riguarda l'attività su citata, l'Associazione intende;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

5.3 Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di San Giovanni Bosco e allo stile salesiano.

ART. 6

6.1 L'associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

6.2 L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

6.3 L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

6.4 Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse

finalità. L'attività compresa, ovvero la pubblica finalità.

6.5 Le attività prevalente degli aderenti. Agli aderenti sostenute Direttivo

6.1. Sono scritte mosse da sp

6.2. L'Asso

6.3. L'amministrazione dall'Organo è comunicata

6.4. In caso all'interessato comunicazioni convocazioni

6.5. L'amministrazione può avvenire

6.6. Non è
6.7 La quor

7.1. Gli as

- eleggibilità
- essere
- essere
- servizio
- pro
- co
- vo
- C
- es
- se
- a
- ac
- ev
- e

finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

6.5 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e può avvenire in qualunque momento dell'anno.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.7 La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché maggiorenni ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'ufficio di segreteria;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad essere informati di ogni evento o manifestazione promossa dall'Associazione
- eventuali associati minorenni hanno il diritto di voto, il cui esercizio deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

7.2 C

- rispe
- le at
- svol
- spor
- solit
- versa
- di so

8.1 La qua
Il socio pu
che dovrà
doveri sta
dall'Assen
deliberazio

8.2. Le qu

8.3. Il mar
comporta

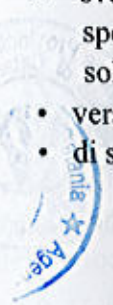
9.1. Sono

- l'Assen
- l'Organ
- il Presi
- l'Orga
- 117/2
- il revi
- 11/20

10.1. L'
dell'Ass

10.2. L'
all'anno
quando

10.3. La
quello f
e l'even



ART. 6

(Ammissione degli associati a numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono la finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarla.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'interessato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e può avvenire in qualunque momento dell'anno.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.7. La quota sociale è inalienabile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'amministrazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei rendiconti, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché maggioranni ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'Ufficio di segreteria;
- a ricoprire i ruoli dell'Associazione;
- ad essere informati di ogni evento o manifestazione promossa dall'Associazione;
- eventuali associati minoranni hanno il diritto di voto, il cui esercizio deve essere attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità parentale sugli stessi.

7.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il regolamento di attuazione nonché altri documenti che regolino le attività dell'associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- di sostenere ogni attività dell'Associazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato rinnovo quota annuale. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

8.3. Il mancato rinnovo della quota associativa entro i termini indicati dal Consiglio direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di associato.

ART. 9

GLI ORGANI SOCIALI

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 30 del decr. Leg. 117/2017
- il revisore legale dei conti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del decr. Leg. 11/2017

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in caso di due da quello più anziano.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta 1/10 degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



10.4. Tale c
giorni prim
mediante a
eventuale v

10.5. I voti

10.6. Delle
verbalizzar
visione a tu

10.7. L'Ass
modifica d
Presidente
dell'associ

10.8. Hann

10.9. Gli a
scritta. Cia
1 delega se
36 in su. È
sia possibi

10.10 Le
ciò non po
possa riu
dell'assoc
modulo di

11.1. L'A

- approv
- nomina
della rev
- approv
- approv
- stabiliz
- elege
- delibe
del prop
- delibe
- delibe
compet
- delibe
del Cod
- delibe
approva

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci ed anche mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. È obbligo del socio comunicare una eventuale variazione dei dati.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione o su supporto informatico, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'associazione per l'eventuale destituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo, per i casi di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a n.

1 delega se il numero degli associati è da 7 a 20; n. 2 deleghe da 21 a 35; n. 3 deleghe da 36 in su. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.10 Le riunioni assembleari si svolgeranno in presenza nei locali dell'Associazione, allorquando ciò non possa avvenire in seguito a situazioni di eccezionale gravità, è possibile che all'assemblea possa riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In questo caso la presenza dei soci verrà confermata da un modulo di registrazione scaricato tramite la piattaforma usata per la videoconferenza.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- approva il regolamento interno di funzionamento dell'ente;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il Programma di Attività, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo;
- stabilisce, la quota associativa per gli Associati su indicazione del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- delibera sull'attuazione di investimenti che impegnano l'Associazione per oltre un terzo del proprio patrimonio;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo, in caso di mancata approvazione del Bilancio.

11.2. L'Asse

- delibera sul
- delibera sul
- delibera sul
- delibera sul



12.1. L'Asse metà più uno sia il numero

12.2. L'Asse

13.1 L'Asse degli associa liquidazione

14.1. L'org opera in a direttamente

14.2. L'or dall'assem maggioran ineleggibil richiamato integralme

14.3. L'or maggioran

14.4. Il Pr dall'Asse indicazion

14.5. Il po tale poter settore o s

14.6 La co 5 giorni eccezziona

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulla destituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sullo scioglimento;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

13.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Organo di amministrazione)

14.1. L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero massimo di 4 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per massimo 2 mandati consecutivi. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ..

14.3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'organo di amministrazione individuati su indicazione del Presidente.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6 La convocazione del consiglio direttivo da parte del Presidente viene effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, WhatsApp, salvo i casi di eccezionale necessità e urgenza in cui si può derogare al predetto termine.



15.1. Il Presidente
gli atti che la

15.2 La carica

15.3. Il Presidente

15.4. Il Presidente
dimissioni ve
dei presenti.

15.5. Il Presidente
delle direttive

15.6. Il Presidente
attribuzione

16.1. È non
applica l'art
2397 co. 2,
posseduti da

L'organo di

- vigilanza
amministrativa
- vigilanza
suo
- esercizio
di u
- attestato
all'a
- pred

16.2. Il co
ispezione e
operazioni

17.1. È non

11.2. L'Assemblea straordinaria:
• della sulla destinazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
• della sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
• della sulla scioglimento;
• della sulla modificazione dello Statuto.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o in delega.
12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

13.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 14 (Organo di amministrazione)

14.1. L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero massimo di 4 membri eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per massimo 2 mandati consecutivi. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., con cui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
14.3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'organo di amministrazione individuati su indicazione del Presidente.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle Imprese o al Tribunale del settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6. La convocazione del consiglio direttivo da parte del Presidente viene effettuata almeno 2 giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, WhatsApp, salvo i casi di eccezionale necessità e urgenza in cui si può derogare al predetto termine.

ART.15

(Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica politica contemporanea.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.4. Il Presidente resta in carica 4 anni, rieleggibile per più mandati consecutivi e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea straordinaria, con la maggioranza dei presenti.

15.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi

15.6. Il Consiglio Direttivo elegge un Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Revisore legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi e nelle forme previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.



ART. 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la riguardano verso l'esterno.

15.2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica politica contemporanea.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.4. Il Presidente resta in carica per un periodo di tre anni, rieleggibile per più mandati consecutivi e cessa per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea straordinaria, con la maggioranza dei presenti.

15.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

15.6. Il Consiglio Direttivo elegge un Vice-Presidente, coadiuvato dal Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 2017. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita funzioni di monitoraggio dell'osservanza della normativa civile, contabile e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale è allegato agli atti degli organi di controllo e viene depositato presso l'Archivio del Registro delle Imprese;
- presiede l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 17 (Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi e nelle forme previste dall'art. 31 del D.Lgs. 2017.

18.1. Il patrimonio netto è costituito dalle entrate comuni e dalle entrate esclusive dell'esclusivo.

18.2. È vietata la distribuzione di utili o di altri componenti del patrimonio netto a favore di singoli individui.

19.1. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- quote associate;
- erogazioni;
- contributi;
- donazioni;
- rendite passive;
- attività di gestione;
- rimborsi;
- ogni altra attività;
- entrate di natura diversa.

20.1. L'anno di riferimento è quello in cui viene redatto il bilancio.

20.2. Nei casi previsti dal Terzo settore.



ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 (Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- erogazioni liberali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi organizzata e continuativa;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- entrate di natura commerciale per lo svolgimento di attività diverse.

ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS ed essere depositato nel RUNTS.

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18

(Trattamento e destino di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento o di liquidazione dell'Associazione.

ART. 19 (Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può tutte le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- erogazioni liberali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi organizzata o continuativa;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 112/2001;
- entrate di natura commerciale per lo svolgimento di attività diverse.

ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS e essere depositato nel RUNTS.

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.



21.1. L'Asso

- il libro deg
- il libro del
- il libro del

21.2. Agli as
scritta inviat

22.1. In ca
destinazione
dell'organo
e secondo le

23.1 Per qu
materia e ai

**ART. 21 (Libri
sociali)**

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta inviata al Presidente, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 22 (Devoluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

**ART. 23 (Disposizioni
finali)**

23.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 21 (1) del

(società)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

• il libro degli associati;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso esplicita richiesta scritta inviata al Presidente, il quale risponde entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 22 (2) (soluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.



22.1. Per quanto non è previsto dal presente articolo, si applicano le norme sulle nomine vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento.